

- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed in particolare l'articolo 1, comma 140;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l'articolo 10;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'articolo 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
- VISTO in particolare l'articolo 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015;
- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-bis;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 marzo 2015, n.51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono state ripartite le risorse disponibili per le indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti delle scuole tra le Regioni e le relative Province;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione tra le Amministrazioni dello Stato del fondo relativo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;



- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle Province e delle Città metropolitane;
- DATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 si riconosceva in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici, un importo complessivo, per il triennio 2017-2019, pari ad € 1.058.255.963,00 e, per il periodo dal 2020 al 2032, pari ad € 255.900.000,00;
- CONSIDERATO altresì, che con il medesimo decreto si dà atto che la ripartizione delle risorse è avvenuta sulla base delle programmazioni presentate dalle Amministrazioni centrali competenti;
- DATO ATTO che la somma complessiva da ripartire derivante dallo stanziamento disposto con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 relativo alle annualità 2017, 2018, 2019 è pari ad € 1.058.255.963,00;
- DATO che tale somma va assegnata in considerazione di specifici piani di intervento contenenti progetti di adeguamento/miglioramento sismico degli edifici scolastici presenti nelle programmazioni attuali e, quindi, in particolare nella programmazione nazionale 2015-2017, nonché di interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche, i cui esiti, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della richiamata legge n. 107 del 2015, concorrono alle risorse della programmazione triennale nazionale;
- CONSIDERATO che tali piani sono stati presentati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;
- CONSIDERATO che, ai fini del riparto regionale delle risorse complessive, sono stati utilizzati i medesimi criteri di riparto contenuti nel decreto interministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alla programmazione unica nazionale 2015-2017, aggiungendo il criterio del rischio sismico, in ragione della presenza, all'interno della programmazione triennale e dei piani di intervento proposti, di innumerevoli interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico;
- DATO ATTO che nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2015-2017 sono già stati finanziati, con il richiamato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 607 del 2017, interventi di edilizia scolastica di Province e Città metropolitane;
- CONSIDERATO che nell'ambito della richiamata programmazione triennale nazionale 2015-2017 restano da finanziare gli interventi di edilizia scolastica di competenza dei Comuni, sulla base dei piani e dei programmi presentati al Ministero dell'economia e delle finanze;
- CONSIDERATO che ai fini del finanziamento sono da considerare prioritari gli interventi contenuti nella programmazione triennale relativi all'antisismica, mentre per quelli resisi necessari a



seguito delle indagini diagnostiche la distribuzione tra i Comuni, lì dove l'importo assegnato a ciascuna Regione non copra tutti gli interventi, avviene sulla base della medesima distribuzione stabilita per le indagini diagnostiche di cui al richiamato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 594 del 2015;

RITENUTO, quindi, necessario approvare il riparto regionale sulla base dei criteri sopra esposti,	;
SENTITA la Conferenza Stato Regioni in data;	

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, per un importo complessivo pari ad 1.058.255.963,00, ripartito tra le annualità 2017, 2018 e 2019, è distribuito tra Regioni sulla base dei medesimi criteri indicati in premessa nel seguente modo:

Regione	Finanziamento
ABRUZZO	€ 49.500.000,00
BASILICATA	€ 28.996.612,54
CALABRIA	€ 87.496.612,54
CAMPANIA	€ 148.996.612,52
EMILIA-ROMAGNA	€ 94.396.612,52
FRIULI-VENEZIA G.	€ 60.496.612,52
LAZIO	€ 76.500.000,00
LIGURIA	€ 19.996.612,52
LOMBARDIA	€ 79.996.612,52
MARCHE	€ 42.000.000,00
MOLISE	€ 16.996.612,52
PIEMONTE	€ 49.996.612,52
PUGLIA	€ 55.996.612,52
SARDEGNA	€ 18.496.612,52
SICILIA	€ 76.996.612,52
TOSCANA	€ 56.400.000,00
UMBRIA	€ 30.000.000,00
VENETO	€ 64.996.612,72



TOTALE € 1.058.255.963

- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e sono assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali presenti nei piani predisposti dalle Regioni per interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici.
- 3. Le risorse di cui al comma 1, pari ad € 1.058.255.963,00, sono ripartite sul cap. 7105/9 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
 - € 48.247.485,00 per l'annualità 2017
 - € 103.661.639,00 per l'annualità 2018
 - € 233.661.639,00 per l'annualità 2019

mentre sul cap. 7105/8 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- € 242.662.897,00 per l'annualità 2017
- € 270.977.535,00 per l'annualità 2018
- € 259.044.408,00 per l'annualità 2019.
- 4. Con successivo decreto sono altresì definite le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi da finanziare.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO Sen. Valeria Fedeli